

CITTÀ DI BISIGNANO

Provincia di Cosenza

REGOLAMENTO

**PER RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DI ACQUE REFLUE CIVILI
MEDIANTE AUTOBOTTI E/O AUTOSPURGO ED ESPURGO FOGNATURE.**

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la raccolta, il trasporto ed il conferimento agli impianti di depurazione, mediante autobotte e/o autospurgo, dei liquami (acque reflue civili) provenienti dallo svuotamento di pozzi neri e vasche imhoff localizzate in zone del territorio comunale che non sono servite da rete fognaria nel rispetto delle normative vigenti (D. Lgs. 152/2006)

Art. 2

Disposizioni Generali

Le Operazioni di raccolta e trasporto devono essere effettuate :

- 1) da ditte e imprese autorizzate ai sensi del D. Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) direttamente dal Comune con mezzi idonei ed opportunamente autorizzati.
- 3) Mediante affidamento in convenzione ad associazioni ONLUS, in possesso dei requisiti di legge, per le operazioni di Espurgo fognature comunali ed espurgo pozzi e vasche con utilizzo mezzi comunali.
- 4)

Art.3

Automezzi e attrezzature

Gli automezzi e le attrezzature per la raccolta e il trasporto dei liquami devono essere:

- a) adibiti esclusivamente a questo servizio, e dotati di accorgimenti tali da evitare ogni dispersione dei liquami e la fuoriuscita di esalazioni moleste, sia nella fase di raccolta che nella successiva fase di trasporto;
- b) tenuti in perfetto stato di manutenzione, e dotati di tutti gli accorgimenti atti a ridurre al minimo i rumori molesti durante l'esecuzione del servizio, in particolare durante il funzionamento delle pompe;
- c) devono essere periodicamente lavati e bonificati e le acque di lavaggio conferite ad idoneo impianto di trattamento autorizzato.

Ad eccezione del periodo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di prelievo, è severamente proibita, in tutto il territorio comunale, la sosta nella pubblica via degli automezzi adibiti alla raccolta e trasporto dei liquami.

Art. 4

Prelievo:divieti ed obblighi per l'utente.

- 1) E' proibito affidare le operazioni di prelievo a Ditte che non siano in possesso delle opportune autorizzazioni, rilasciate dagli Enti competenti ai sensi delle normative vigenti.

- 2) L'utente del servizio di autospurgo è tenuto a verificare, prima dell'inizio delle operazioni di svuotamento del pozzo nero o della vasca imhoff o della fossa biologica, che la ditta di autospurgo sia regolarmente autorizzata.
- 3) L'utente è altresì tenuto ad apporre la sua firma, in modo leggibile, sugli appositi moduli per il trasporto ed a conservare accuratamente copia del modulo stesso.

Art.5

Modalità del prelievo

- 1) L'apertura del pozzo nero o della vasca da svuotare non dovrà essere effettuata prima dell'arrivo dell'autobotte; appena immesso il tubo estraattore, l'apertura del pozzo deve essere parzialmente coperta in modo da ridurre al minimo le esalazioni.
- 2) Nel corso delle operazioni di svuotamento dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le norme dei vigenti Regolamenti di Igiene Pubblica, di Polizia Urbana e per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nonché le norme del presente Regolamento.
- 3) I liquami prelevati dovranno essere immediatamente trasportati, per il conferimento, agli appositi impianti di depurazione.
- 4) E' proibita, nel territorio comunale, qualsiasi forma di stoccaggio provvisorio dei liquami prelevati.

Art.6

Orari del Servizio

- 1) L'orario del servizio è correlato alla disponibilità degli impianti di depurazione in cui deve avvenire il conferimento (Vedi Art. 9), per cui, la Ditta deve acquisire preventivamente il nulla osta rilasciato dall'Ente Gestore degli impianti di trattamento e/o depurazione.
- 2) L'accesso delle autobotti e/o autospurgo per lo svuotamento sarà permesso solo durante l'orario di servizio stabilito dall'Ente Gestore.

Art. 7

Norme per il trasporto

- 1) I mezzi addetti al trasporto di liquami, durante gli spostamenti, devono essere ermeticamente chiusi e dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie per evitare ogni dispersione di reflui.
- 2) Il trasporto dei reflui dovrà essere accompagnato da apposito formulario conforme alle disposizioni di legge, attestante la provenienza, la quantità e la qualità del refluo e la destinazione.

- 3) La ditta incaricata del trasporto è ritenuta responsabile di eventuali danni igienico – sanitari ed ambientali per spandimenti accidentali dei reflui o per omesse cautele nelle fasi di carico, trasporto o per omesse cautele nelle fasi di carico, trasporto e scarico, e dovrà porvi immediatamente rimedio attuando gli interventi necessari.
- 4) Gli addetti all'impianto di depurazione accetteranno solo i liquami accompagnati dalla suddetta documentazione.

Art. 8

Tipologia dei reflui ammissibili

- 1) Presso gli impianti di depurazione, autorizzati come per legge, è ammesso il conferimento e trattamento di reflui provenienti dal territorio comunale e rientranti nelle seguenti tipologie:
 - a) reflui, esclusivamente di origine domestica, provenienti dallo svuotamento di pozzi neri, vasche imhoff e fosse biologiche.

Art. 9

Domanda per lo scarico dei reflui

- 1) Il conferimento dei liquami deve avvenire agli appositi impianti di trattamento e/o depurazione, presenti sul territorio comunale, e per i quali la Ditta trasportatrice sia stata preventivamente autorizzata dall'Ufficio Comunale competente e/o dall'Ente Gestore.
Se il conferimento avviene presso impianti al di fuori del territorio comunale, la Ditta trasportatrice deve attenersi alle disposizioni contenute nei precedenti articoli del presente regolamento.
- 2) La Ditta trasportatrice o l'utente deve autocertificare che i liquami conferiti sono biodegradabili e se richiesto dall'ufficio competente che gli stessi hanno caratteristiche rientranti nella tabella di cui all'allegato A del presente Regolamento.

Art. 10

Quantità dei reflui accettabili

- 1) E' facoltà dell'Ente gestore regolamentare il quantitativo di liquame in accettazione, in funzione della capacità dell'impianto nonché i tempi e la portata dello svuotamento delle autobotti.

Art. 11

Espurgo rete fognaria privata

- 1) L'Espurgo di tratti privati di fognature di adduzione alla rete fognaria pubblica o verso impianti di trattamento deve avvenire con mezzi aventi i requisiti previsti agli Art. 2 e 3 del presente Regolamento.
- 2) L'utilizzo dell'autospurgo comunale, su richiesta dell'utente, è autorizzata dall'Ufficio Comunale competente ed è condizionata dalla disponibilità del mezzo.

Art. 12

Tariffe

- 1) Le tariffe per l'effettuazione del servizio di raccolta, trasporto, conferimento e di depurazione di reflui di origine domestica provenienti dallo svuotamento di pozzi neri, vasche imhoff e fosse biologiche mediante mezzi comunali (autobotte e/o autospurgo) nonché per l'espurgo di tratti di fogne private saranno determinate tenendo conto dei costi sostenuti dal Comune per la gestione del servizio, in particolare:
 - a) Oneri di ammortamento;
 - b) Costo di gestione;
 - personale addetto al servizio;
 - materiali di consumo;
 - manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi;
 - bolli e polizze assicurative;(i punti a e b del presente articolo concorrono alla formazione di un canone fisso.
 - c) Distanza dell'utenza dagli impianti di depurazione comunali.
- 2) I corrispettivi da versare al Comune verranno determinati con apposita deliberazione, trattandosi di un servizio a domanda individuale .
Nei casi di cui ai punti 1-3 dell'art.2 i corrispettivi saranno indicati nell'apposito contratto e/o convenzione da stipulare con la ditta, impresa e/o associazione che gestirà detto servizio

Art. 13

Modalità di pagamento della tariffa

- 1) Alla richiesta di raccolta, trasporto, conferimento e depurazione, da effettuare da parte dell'utente o della Ditta trasportatrice tramite appositi moduli disponibili presso gli uffici competenti del Comune, deve essere allegata quietanza o ricevuta di pagamento della tariffa. Il versamento del corrispettivo deve avvenire presso l'Economo del Comune che ne rilascia quietanza, oppure, tramite versamento C/c Postale intestato al Comune di Bisignano "Servizio Autospurgo".

Art. 14

Sanzioni

- 1) Le violazioni al presente Regolamento sono punite ai sensi e per gli effetti della normativa specifica di settore.

Art. 15

Disposizioni finali

- 1) Fatto salvo quanto disposto dal Decreto Lgs. N. 152/2006 e dalle leggi e norme regionali in materia, per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste da altri Regolamenti del Comune di Bisignano.
- 2) Il presente Regolamento entrerà in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione: a partire da tale data ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.

ALLEGATO A

TABELLA DI ACCETTABILITA' DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA POZZI NERI CONFERITI DAL SERVIZIO DI AUTOBOTTI O AUTOSPURGO (Limiti Massimi).

- 1) Ph.....5.0-9.5;
- 2) Solidi Sedimentabili.....senza limiti;

- 3) Solidi totali.....senza limiti;
- 4) COD.....senza limiti;
- 5) BOD5.....senza limiti;
- 6) Azoto ammoniacale.....senza limiti;
- 7) Fosforo Totale (P).....senza limiti;
- 8) Tensioattivi.....200 mg/l;
- 9) Cloruri (Cl-).....2,000mg/l;
- 10) Solfati (SO4-).....1.500 mg/l;
- 11) Oli e grassi animali e vegetali.....120 mg/l;
- 12) Oli minerali.....60mg/l;
- 13) Fenoli Totali.....100 mg/l;
- 14) Zinco (Zn).....10mg/l